



# COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 48 del 24-07-2026

**OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 29/09/2020 E SS.MM.II**

L'anno duemilaventisei, addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 21:15 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

| Nominativo Consigliere | Referenza    | Pres/Ass |
|------------------------|--------------|----------|
| COTTINI ROBERTO        | SINDACO      | P        |
| GUERRI DIEGO           | CONSIGLIERE  | P        |
| VENTURINI PIETRO       | CONSIGLIERE  | P        |
| TORRONI GIANFRANCO     | CONSIGLIERE  | P        |
| GRAZIANI DANIELE       | VICE SINDACO | P        |
| BORINI VALENTINA       | CONSIGLIERE  | P        |

| Nominativo Consigliere | Referenza   | Pres/Ass |
|------------------------|-------------|----------|
| BALDUCCI CRISTINA      | CONSIGLIERE | P        |
| BRONCO DANIELE         | CONSIGLIERE | A        |
| NICCOLUCCI ANTONELLO   | CONSIGLIERE | P        |
| SOCCIARELLO GIORGIO    | CONSIGLIERE | P        |
| MAGLIOZZI ILVANO       | CONSIGLIERE | P        |

IN CARICA: 11

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 1

Assume la presidenza il Sig. ROBERTO COTTINI nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FABIO TRINEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**Premesso che:**

l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

**Dato atto che**, a seguito di quanto sopra esposto il Consiglio Comunale del Comune di Cetona, con propria Deliberazione n. 46 del 29.09.2020, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e ss.mm.ii;

**TENUTO CONTO** della Legge 199/2025 che all'articolo 1 comma 677 ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari stabilendo *«All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio».*

**VERIFICATO**, pertanto, che il testo modificato dell'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 recita *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*

**VISTI:**

- l'art. 57-bis co 2 del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, istitutivo del bonus sociale rifiuti a favore degli utenti domestici del servizio integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 recante *«Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate»* pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2025 (di seguito: d.P.C.M. 21 gennaio 2025);

- la Delibera ARERA del 29/07/2025 n. 355/2025/R/rif e l'Allegato A) contenente il "Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)" che all'art. 10 c. 1 prevede quanto segue: *"I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGATE procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile;"*

**TENUTO CONTO** che il bonus, che è pari al 25% della Tari/tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino, viene riconosciuto automaticamente (senza che l'utente ne debba fare esplicita richiesta) a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all'INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia prefissata di 9.530 euro (estesa a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);

**VERIFICATO** che dall'anno 2026 la soglia ISEE per aver diritto al bonus è stata aumentata ad € 9.796,00;

**TENUTO CONTO** che ARERA solo nei chiarimenti del 30 marzo 2026, sconfermando quanto stabilito nei precedenti chiarimenti del 17 marzo 2026, specifica quanto segue *"Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GTRU ("Gestori Tariffe e Rapporto con gli Utenti") possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come disposto dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari; il costo relativo alle misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale non potrà essere portato in perequazione poiché tali condizioni migliorative non possono in nessun caso essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.*

*Conseguentemente i GTRU, anche qualora nell'anno 2025 abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all'anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull'importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale, eventualmente già corrisposte per il medesimo anno, come evidenziato nei ritenuti della deliberazione 355/2025/R/com. Il Bonus sociale 2025 dovrà essere riconosciuto entro il 30 giugno 2026 nella prima rata utile.";*

**ESAMINATA** la proposta di modifica dell'articolo 18, del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

**RITENUTO NECESSARIO** approvare tale modifica per adeguarsi a quanto disposto dalla deliberazione di ARERA n. 355/2025/r/rif del 29/07/2025 (*"Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 2, e modificazioni alle deliberazioni dell'autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al tico"*) nonché ai successivi chiarimenti applicativi che, pubblicati da ARERA in data 30/03/2026 (*"RISPOSTE A CASI PARTICOLARI"*) e successivamente integrati\* nella deliberazione della stessa ARERA 14 aprile 2026 n.123/2026/R, precisano quanto segue:

- *"Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GRTU (gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti) possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come disposto dalla normativa, OMISSIS il costo relativo alle misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale non potrà essere portato in perequazione poiché tali condizioni migliorative non possono in nessun caso essere finanziate dalla componente tariffaria UR3. Conseguentemente i GTRU, anche qualora*

**nell'anno 2025 abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all'anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull'importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale, eventualmente già corrisposte per il medesimo anno, come evidenziato nei ritenuti della deliberazione 355/2025/R/com. Il Bonus sociale 2025 dovrà essere riconosciuto entro il 30 giugno 2026 nella prima rata utile.**

- "L' articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune." L'applicazione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che però non possono gravare, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né tantomeno sul sistema perequativo nazionale del bonus rifiuti. **Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità, sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e non possono essere oggetto di perequazione. Il TUBR, come previsto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 disciplina il bonus nazionale e i relativi flussi e non disciplina agevolazioni, riduzioni o esenzioni deliberate dai Comuni e in generale misure sociali locali.**

- "Il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: gli insoluti degli utenti non devono tuttavia essere prescritti, ossia non devono essere estinti in base alle previsioni del Codice civile (commi 10.6 e 10.7 del TUBR).

- "il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1. La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nel documento di riscossione recante la prima rata utile, di cui al comma 10.1, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente."

- "in nessun caso l'ammontare dell'agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente."

- "esclusivamente per l'anno 2026, in deroga a quanto disposto dagli articoli 10, comma 1, e 14, comma 1, del TUBR il bonus sociale rifiuti, relativamente agli utenti interessati nel menzionato flusso aggiuntivo, può essere erogato, entro il 30 settembre 2026 e successivamente rendicontato a SGAt, entro il 31 gennaio 2027.

**VALUTATO OPPORTUNO CHE** la modifica all'art. 18 del regolamento: disciplini il meccanismo della compensazione, stabilendo tipologia di crediti insoluti e annualità che possono essere oggetto di sollecito; mantenga, per gli aventi diritto, l'esenzione sia della parte della Tari esclusa dall'applicazione, e del bonus sociale rifiuti, del Tefa nonché delle componenti perequative.

Valutato inoltre opportuno inserire nel succitato art. 18 un ulteriore comma 8 stabilendo la previsione dell'applicabilità delle agevolazioni di cui ai commi 3.4 e 5 solo in caso di regolarità nei pagamenti delle bollette pregresse;

**VISTI** il comma 16 dell'articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*; il comma 15 dell'articolo 13 del DI 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*; il comma 15-ter dell'articolo 13 del DI 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

**RITENUTO** necessario approvare la modifica al regolamento della TARI allo scopo di:

- adeguarsi alle soprarichiamate modifiche normative; disciplinare il meccanismo della compensazione, stabilendo tipologia di crediti insoluti e annualità che possono essere oggetto di sollecito; mantenere per gli aventi diritto, l'esenzione sia della parte della Tari esclusa dall'applicazione, del bonus sociale rifiuti, del Tefa nonché delle componenti perequative; garantire che l'applicazione del tributo rimanga adeguata alla realtà economica, sociale ed ambientale del Comune, nei limiti della potestà regolamentare attribuita dalla legge.

**RITENUTO**, pertanto, di procedere con l'adozione del presente atto per tutti i presupposti di fatto e diritto.

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell' art 4 quinquies comma 2 del regolamento del consiglio comunale approvato con dcc n. 39 del 6/7/2026, essendo la presente seduta trasmessa in streaming, la registrazione della seduta, conservata in formato digitale presso gli archivi digitali del comune, sostituisce la verbalizzazione scritta degli interventi dei componenti il Consiglio Comunale inserita nel corpo della deliberazione, in deroga all'art. 58 del suddetto regolamento.

:

**DATO ATTO CHE**

- il revisore dei conti ha espresso parere favorevole con Verbale n. 11 del 12.05.2026;
- la presente deliberazione è stata esaminata con esito positivo dalla commissione regolamenti;

**VISTO** l'art. 42 del Dlgs. n. 267/2000.

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell' art 4 quinquies comma 2 del regolamento del consiglio comunale approvato con dcc n. 39 del 6/7/2026, essendo la presente seduta trasmessa in streaming, la registrazione della seduta, conservata in formato digitale presso gli archivi digitali del comune, sostituisce la verbalizzazione scritta degli interventi dei componenti il Consiglio Comunale inserita nel corpo della deliberazione, in deroga all'art. 58 del suddetto regolamento.

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 10

Assenti N. 1

Consiglieri votanti n.10

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Niccolucci Socciarelo e Magliozzi)

Consiglieri astenuti nessuno

## D E L I B E R A

*Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*

**1. di approvare** le modifiche al Regolamento Comunale con l'inserimento nell'art. 18 del vigente regolamento delle modifiche il cui tenore è sottoriportato letteralmente:

**Art. 18 - Ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni**

- 1** Sono esenti dal tributo *sia nella parte variabile che in quella fissa nonché del TEFA e delle componenti perequative:*

*- le abitazioni principali e relative pertinenze occupate dai soggetti che godono di un'assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali attestante la sopraindicata circostanza. L'esenzione decorre dalla data del suddetto riconoscimento fino alla permanenza della condizione di disagio che ne ha determinato l'assistenza e l'erogazione delle suddette prestazioni;*

*2. La persone singole o famiglie che, a partire dal 1° gennaio 2025, siano in possesso dei requisiti di cui alla deliberazione di ARERA del 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif e successive modifiche ed integrazioni- in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e del relativo allegato A "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE PER RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI - TUBR, beneficiano di una riduzione pari al 25% della tariffa dovuta per l'anno precedente n-1, al lordo delle componenti perequative (UR1, UR2 e UR3) e al netto del TEFA da applicarsi d'ufficio alla prima rata utile dell'anno*

successivo (n+1):

- entro il 30 giugno (salvo proroghe stabilite dalla normativa statale), sulla base dell'elenco, reso disponibile da SGATE, entro il 1° marzo (salvo proroghe stabilite dalla normativa statale) dei potenziali beneficiari che abbiano presentato all'INPS la DSU - dichiarazione sostitutiva unica- per il rilascio dell'ISEE, che non deve risultare superiore al valore stabilito dalla stessa ARERA.

- entro il 30 settembre ((salvo proroghe stabilite dalla normativa statale) per l'elenco reso disponibile successivamente al 1° marzo (flusso aggiuntivo), ovvero al 1° maggio (salvo proroghe stabilite dalla normativa statale).

L'importo di tale agevolazione potrà essere compensato:

- con l'eventuale insoluto relativo alle tre annualità precedenti rispetto a quello di applicazione (escludendo le somme già iscritte al ruolo coattivo e quelle oggetto di avviso di accertamento definitivo) qualora il contribuente non saldi il dovuto entro 40 giorni dal ricevimento del provvedimento di sollecito, che sarà spedito, preferibilmente, tramite la piattaforma SEND, non appena il sopramenzionato elenco sarà reso disponibile dal soggetto competente(ex art. 10.7 TUBR) e, opportunamente, importato dal software gestionale in uso all'ufficio tributi.

- nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti, precedenti a ciascun anno a+1 (avvisi di accertamento definitivi), la compensazione potrà essere applicata direttamente all'importo insoluto, senza sollecito, come stabilito dall'art.10.7bis dell'allegato A alla deliberazione n.355/2025/r (TUBR), così come integrato dall'art. 2.5 della deliberazione ARERA n. 123/2026/r del 14 aprile 2026.

3. La tariffa è ridotta nella misura percentuale del 50%:

a i locali condotti da Istituti di assistenza e beneficenza, comunità religiose, scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado e associazioni senza scopo di lucro;

b i locali destinati alla raccolta e deposito di libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico

4. Per le utenze non domestiche che, a seguito dell'introduzione del nuovo tributo di cui al presente regolamento, subiscano un rilevante incremento tariffario, il Consiglio Comunale, con la deliberazione che stabilisce le tariffe della TARI, anno per anno, può stabilire una riduzione della tariffa stessa.

5. Alle famiglie con almeno 3 figli di età inferiore ai 26 anni è concessa una detrazione di importo fisso. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'importo dovuto.

Il Consiglio Comunale con la delibera con cui stabilisce le tariffe della TARI decide annualmente l'importo della detrazione anche in ragione delle disponibilità del bilancio.

6. Alle famiglie con figli, minori di anni 30, soggetti portatori di handicap viene riconosciuta una detrazione pari ad € 200,00 a famiglia.

7. Le esenzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, (in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio- limite eliminato dalla La legge 68/2014), e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio Comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, *ad eccezione del bonus sociale rifiuti, applicato nella misura del 25% , al lordo delle componenti perequative e al netto del TEFA che sono finanziate dalla componente perequativa UR3.*



*L'esenzione di cui alla lettera a) comma 1 per i soggetti di cui alla lettera a bis) comma 1 è finanziata nella misura del 75% dell'importo totale liquidato dall'ente, comprensivo del TEFA e delle componenti perequative. In nessun caso, l'ammontare dell'agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente.*

*8. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.*

*9. Le esenzioni e le agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 verranno concesse e applicate in bolletta esclusivamente nel caso di regolarità nei pagamenti delle bollette precedenti; in caso di morosità pregressa e non sanata al momento dell'emissione della bolletta le agevolazioni di cui sopra non saranno riconosciute.*

**2. di dare atto che**, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il vigente Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.09.2020, e ss.mm.ii. risulta nella sua nuova forma come da allegato "A";

**3. di prendere atto** che il suddetto regolamento, vista la sua approvazione entro il termine di cui all'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, così come convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, pubblicato nei modi di legge, entrerà in vigore nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 10 delle preleggi, 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione e, produrrà i suoi effetti con decorrenza 1° gennaio 2026;

**4. di dare atto** che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;

**5. di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3.

**6. di dare atto** che, il testo del presente atto ed i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al punto precedente, verranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021.

**7. di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

**8. di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

Inoltre,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza di provvedere per l'immediata esecutività della proposta, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che registra i seguenti esiti:



Consiglieri presenti n. 10

Assenti N. 1

Consiglieri votanti n.10

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Niccolucci, Socciarelo e Magliozzi)

Consiglieri astenuti nessuno

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

II SINDACO  
ROBERTO COTTINI

II SEGRETARIO COMUNALE  
FABIO TRINEI

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.*